PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 8

Le promozioni di grado del personale delle RR. avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianita' accompagnata da operosita' e diligenza. Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla meta' dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 5 della presente legge:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense;

b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 8 agosto 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-8/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it